

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2012
179/2012/R/EEL

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “RULES FOR INTRADAY CAPACITY ALLOCATION BY EXPLICIT AUCTIONS ON NORTH ITALIAN BORDERS” RECANTE LE PROCEDURE OPERATIVE FINALIZZATE ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN MECCANISMO DI ASTE ESPLICITE PER L’ALLOCAZIONE INFRAGIORNALIERA DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULLE INTERCONNESSIONI CON AUSTRIA, FRANCIA, SLOVENIA E SVIZZERA

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 maggio 2012

VISTI:

- La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/2003 (di seguito: regolamento n. 714/2009);
- le linee guida di ACER sull’allocazione della capacità e gestione delle congestioni – *Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity* – pubblicate il 29 luglio 2011 (di seguito *CACM Framework Guidelines*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito legge 2/2009);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 (di seguito: Decreto MSE 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 (di seguito: Decreto MSE 11 novembre 2011);
- la lettera di costituzione in mora del 25 giugno 2009 – Infrazione n. 2009/2174 ex art. 226 del Trattato CE – relativa all’applicazione del regolamento CE n. 1228/2003 (di seguito: infrazione n. 2009/2174);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l’Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2001, PAS 3/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- le regole per l’accesso alle reti di interconnessione delle regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera – *Rules for capacity allocation by explicit auction within Central West Europe Region, Central South Europe Region and Switzerland* – elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa (di seguito: *Access Rules*);
- le regole per l’accesso alle reti di interconnessione con Austria, Francia, Slovenia e Svizzera – *Rules for Intraday Capacity Allocation by Explicit Auctions on North Italian Borders* – elaborate da Terna congiuntamente ai gestori di rete di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, partecipanti ai lavori in ambito ACER dell’Iniziativa Regionale Europea per il Centro-Sud e inviate da Terna all’Autorità, unitamente agli esiti della consultazione pubblica del medesimo documento, in data 6 aprile 2012, prot. Autorità n. 11273 dell’ 11 aprile 2012 (di seguito: *Intraday Access rules*).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento CE n. 1228/2003 (ora abrogato e sostituito dal regolamento CE n. 714/2009), ha istituito 7 Iniziative Regionali Europee, con l’obiettivo di promuovere la formazione di mercati integrati a livello regionale per il settore dell’energia elettrica;
- tra le Iniziative regionali, di cui al precedente alinea, vi sono quelle relative alla Regione Centro-Sud, coordinata dall’Autorità, di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Grecia e Svizzera come membro osservatore e alla Regione Centro-Ovest, coordinata dal regolatore belga, di cui fanno parte Belgio, Francia, Olanda, Germania e Lussemburgo;
- a partire dal 1 aprile 2011, la società CASC.EU S.A. (di seguito: CASC), con sede in Lussemburgo, gestisce le allocazioni di capacità transfrontaliera su base annuale e mensile per mezzo di aste esplicite per le Iniziative regionali elettriche per il Centro Sud e il Centro Ovest Europa;
- nel corso del 2011, i regolatori e i gestori di rete delle due Iniziative regionali hanno promosso l’armonizzazione delle rispettive regole di gestione delle aste esplicite (*Access Rules*), coinvolgendo anche i confini settentrionali della Svizzera, al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla gestione unica delle procedure d’asta svolta da CASC;
- le *Access rules* sono state approvate dall’Autorità con deliberazione ARG/elt 162/11;
- le *Access Rules* si riferiscono ad aste per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere su base temporale annuale, mensile e, con riferimento alla sola regione Centro Sud, giornaliera;
- le *Access Rules* non contemplano l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere su base temporale infragiornaliera;

- consentire transazioni di importazione ed esportazione su base infragiornaliera è un obbligo per ciascuno Stato membro a partire dal 2008, ai sensi di quanto previsto dal regolamento CE n. 1228/2003;
- la Commissione Europea ha iniziato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano con riferimento all'adozione del regolamento CE n. 1228/2003, evidenziando, tra l'altro, la mancata adozione di meccanismi di allocazione di capacità transfrontaliera su base infragiornaliera;
- a seguito delle giustificazioni addotte dal Governo italiano e delle motivazioni espresse dagli uffici della Commissione, la procedura di infrazione, di cui al precedente alinea, è ancora pendente presso la Commissione che deve valutare il deferimento presso la Corte di Giustizia Europea;
- l'assenza di allocazioni infragiornaliere per la capacità di interconnessione con l'estero era giustificabile per l'assenza, nel mercato italiano, di sessioni di aggiustamento nel medesimo giorno di consegna.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 2/2009 ha istituito, in sede di prima applicazione, un mercato infragiornaliero, in sostituzione dell'allora esistente mercato di aggiustamento, da svolgere tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento;
- successivamente, il decreto MSE 29 aprile 2009, modificando la disciplina del mercato elettrico, ha, tra l'altro, reso operativa l'integrazione - a decorrere dal 1 gennaio 2011 - tra il mercato dei servizi di dispacciamento e il mercato infragiornaliero, incrementando il numero di sessioni in cui si articola quest'ultimo;
- le *CACM Framework Guidelines* prevedono che l'accesso alla capacità di interconnessione nel mercato infragiornaliero avvenga attraverso un'allocazione implicita su base continua, ma che su base regionale essa possa avvenire attraverso il meccanismo di asta implicita, previa approvazione delle Autorità di regolazione interessate;
- l'allocazione della capacità, su base infragiornaliera, è uno degli elementi del modello di mercato, proposto dalle *CACM Framework Guidelines*, la cui implementazione dovrà essere oggetto di un'analisi complessiva per valutare correttamente le diverse implicazioni per l'attuale assetto del mercato elettrico italiano;
- il decreto 11 novembre 2011 prevede, tra l'altro, che l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere su base temporale infragiornaliera, qualora possibile, avvenga anche sulla base di regole specifiche e di durata limitata nel tempo, che consentano tuttavia il rispetto delle norme comunitarie in materia;
- l'allocazione della capacità transfrontaliera, per mezzo di asta esplicita, rappresenta un metodo di allocazione di rapida implementazione, che consente di minimizzare la necessità di armonizzare le architetture di mercato dei paesi coinvolti.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il decreto 11 novembre 2011 prevede, tra l'altro, che l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria,

Slovenia e Grecia sia effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;

- il decreto 11 novembre 2011 prevede, inoltre, che i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, siano utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

RITENUTO OPPORTUNO:

- promuovere, anche in considerazione di quanto espresso dalla Commissione nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2174, l'introduzione di un'allocazione di capacità transfrontaliera su base infragiornaliera, seppur in via transitoria, in vista della piena adozione delle future regole europee che implementeranno i requisiti espressi dalle *CACM Framework Guidelines* di ACER;
- approvare, pertanto, le *Intraday Access Rules* elaborate da Terna congiuntamente a gestori di rete di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, partecipanti all'Iniziativa Regionale Europea per il Centro-Sud, raccomandandone una rapida implementazione sul maggior numero di frontiere possibile;
- richiedere a Terna di cooperare con i gestori di rete degli altri Stati appartenenti alla regione Centro Sud, al fine di introdurre, dopo una prima fase di sperimentazione, eventuali modifiche alle regole delle allocazioni, che consentano di recepire alcune istanze presentate dai soggetti interessati durante la consultazione pubblica, che non è stato possibile recepire nella prima versione delle regole d'asta e, in particolare, consentire la possibilità, ai soggetti assegnatari di capacità giornaliera, di nominare la capacità una volta noti gli esiti della sessione MI1 del mercato infragiornaliero;
- richiedere a Terna di cooperare con i gestori di rete degli altri Stati appartenenti alla regione Centro Sud, per presentare un documento condiviso, che illustri i passi necessari per l'implementazione di un'allocazione infragiornaliera in linea con i principi illustrati nelle *CACM Framework Guidelines* di ACER;
- prevedere, conformemente a quanto disposto dal decreto 11 novembre 2011, che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete;
- che, pertanto, ai sensi del regolamento n. 714/09 e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 162/11, i proventi, di cui al precedente alinea, siano utilizzati a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, nell'ambito del mercato per i servizi di dispacciamento

DELIBERA

1. di approvare le *Intraday Access Rules*, elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, partecipanti ai lavori in ambito ACER dell'Iniziativa Regionale Europea per il Centro-Sud e inviate da Terna all'Autorità in data 6 aprile 2012;

2. di consentire a Terna l'adozione di misure transitorie, su base sperimentale, per un periodo non superiore a sei mesi, a valle del quale si applichino le misure di regime, eventualmente modificate per tener conto di istanze ricevute durante la consultazione pubblica che non è stato possibile accogliere nella prima stesura delle regole di cui al punto 1;
3. di confermare che i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto, spettanti a Terna, siano utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale, attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione;
4. di prevedere che Terna, congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER dell'Iniziativa Regionale Europea per il Centro-Sud, invii all'Autorità, entro il mese di novembre 2012, un piano di lavoro condiviso che illustri i passi necessari per l'adozione nella regione Centro-Sud di norme di allocazione su base infragiornaliera in fase di predisposizione a livello europeo e derivanti dalle *CACM Framework guidelines* di ACER;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni